

CORTE d'APPELLO di BARI
Sezione Lavoro – Previdenza - Assistenza

composta dai Magistrati:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) Dott. XXXXXXXXXXXXX | Presidente |
| 2) Dott. YYYYYYYYYYYYY | Consigliere |
| 3) Dott. ZZZZZZZZZZZZZ | Consigliere rel. |

esaminati gli atti della controversia n. xxxx R.G.xxxx;

sentito il relatore;

trattandosi di una pendenza per cui è stata prevista, per la presente udienza, la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 221, 4° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, in l. 17 luglio 2020, n. 77 e succ. proroghe;

acquisiti gli atti di parte previsti dalla predetta norma emergenziale per la trattazione scritta;

rilevato altresì che non è agli atti, né è stato depositato dall'appellante, il fascicolo di parte di primo grado cartaceo, con la documentazione ivi prodotta, e che i documenti riversati dall'appellante nel fascicolo informatico di appello sotto forma di file .zip intitolati "fascicolo di I grado" risultano illeggibili tramite la console;

rilevato che occorre acquisire i predetti documenti, concedendo un termine all'appellante affinché provveda al deposito dell'originario fascicolo di parte cartaceo;

ritenuta l'opportunità, nelle more, di invitare le parti a valutare la possibilità di una definizione bonaria, tenuto conto: a) dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di interpretazione dell'art. 18 CCNL dirigenza medica e veterinaria SSN (cfr. C.App. Bari n. 118/19 del 26.1.2019); b) della introduzione, nel presente giudizio, della questione relativa alla dedotta spettanza, in favore della lavoratrice, dell'indennità ex art. 18 cit., in relazione al periodo successivo al 201x.a; c) delle contrapposte posizioni delle parti, laddove l'appellante richiama le risultanze dell'elaborato peritale di primo

grado e l'appellata oppone la novità di tale domanda; d) dell'apprezzabilità di possibili ragioni di economia processuale, posto che un eventuale diniego in questa sede dell'indennità, ove spettante, per violazione del divieto dello *jus novorum* non porrebbe al riparo la AZIENDA SANITARIA GAMMA SUD da eventuali successive ed autonome iniziative giudiziarie della parte privata tese ad ottenere l'emolumento;

DISPONE

che l'appellante provveda a depositare il proprio fascicolo di parte, in formato analogico, relativo al primo grado di giudizio;

INVITA

le parti nelle more a valutare la possibilità di addivenire ad una definizione transattiva che preveda il pagamento, da parte della AZIENDA SANITARIA GAMMA SUD ed in favore della CALPURNIA, dell'indennità di sostituzione in relazione agli anni 201_{x+1} e 201_{x+2}, oltre un contributo per spese processuali, commisurato in ogni caso al valore della presente proposta conciliativa, nonchè a scambiarsi proposte transattive in tempo utile per la prossima udienza;

RINVIA

la causa per tutto quanto sopra all'udienza del xx.xx.xxxx, disponendo la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione.

Si comunichi.

Bari, xx.xx.xxxx

Il Cons. rel.

Il Presidente